Estratto della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2

Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile

(b.u. 21 gennaio 1992, n. 3. Errata corrige in b.u. 18 febbraio 1992, n. 8)

Capo III

Attività di soccorso e prima assistenza

Sezione II
Interventi a carattere straordinario

Art. 14 bis Laminazione delle piene

- 1. Indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 14, il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile, in previsione o in presenza di eventi di piena e al fine di prevenire esondazioni o altri pericoli per l'incolumità pubblica, sentito il dirigente della struttura provinciale competente in materia di opere idrauliche, può temporaneamente disporre l'invaso o lo svaso anche totale dei serbatoi di accumulo idrico, ordinare l'apertura dei canali scolmatori, compresa la galleria Adige Garda, e adottare ogni altra misura per regolare i livelli d'invaso dei serbatoi e la portata dei corsi d'acqua.
- 2. I provvedimenti di cui al comma 1 non danno luogo alla corresponsione d'indennizzi da parte della pubblica amministrazione a favore di concessionari o di terzi. Tuttavia, qualora le misure di regolazione dell'invaso dei serbatoi di accumulo idrico comportino vincoli di durata complessivamente superiore a venti giorni nel corso dell'anno solare, è corrisposto ai concessionari, per ciascun giorno successivo al ventesimo, un indennizzo corrispondente al doppio della misura giornaliera del canone annuo di concessione.
- 3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono comunicati ai concessionari, al dipartimento competente in materia di ambiente, alle regioni e alle autorità di bacino territorialmente interessate.
- 4. Al fine di prevenire e controllare gli eventi calamitosi di cui al comma 1, la Giunta provinciale, su proposta del dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile, può destinare una parte del volume di invaso dei bacini di accumulo idrico alla laminazione delle piene. L'indennizzo a favore dei concessionari viene determinato sulla base della differenza tra la produzione media annua del quinquennio precedente alla riduzione del volume di invaso e la produzione effettiva di ciascun anno successivo. La giunta provinciale fissa con propria delibera i criteri di individuazione degli elementi di calcolo dell'indennizzo e la disciplina delle anticipazioni in attesa dei dati a consuntivo (12).

(12) Articolo aggiunto dall'art. 68 della I.p. 19 febbraio 2002, n. 1.